

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1909

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ACCIARINI, BASSANINI, TESSITORE,
FASSONE, FRANCO Vittoria, MARITATI, DI SIENA, CALVI,
BRUNALE, BATTAFARANO, VICINI, MONTALBANO e
BONFIETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2002

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
di religione cattolica

ONOREVOLI SENATORI. - Presentiamo il nostro disegno di legge dopo che la Camera ha approvato un testo (v. atto Senato n. 1877) che riteniamo in gravissimo contrasto non solo con il vigente Concordato, ma anche con la Costituzione perché vogliamo contribuire in modo organico ad una corretta regolamentazione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

Come è noto, l'insegnamento della religione cattolica è presente nella scuola pubblica sulla base di accordi intercorsi fra lo Stato italiano e la Santa Sede e fra il Ministero della pubblica istruzione e Conferenza episcopale italiana (rispettivamente Accordo di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e relativo Protocollo addizionale, e Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751).

Tali accordi determinano una situazione del tutto particolare per la disciplina e per gli insegnanti. La disciplina, infatti, è facoltativa (e tale facoltatività è condizione necessaria perché la sua presenza nella scuola pubblica non configuri elementi di incostituzionalità, come si evince dalle sentenze della Corte costituzionale n. 203 dell'11-12 aprile 1989 e n. 13 dell'11-14 gennaio 1991); gli insegnanti sono nominati a seguito di una designazione dell'autorità diocesana, sulla base di titoli, competenze e requisiti culturali insindacabilmente forniti e accertati dall'autorità ecclesiastica e di una «idoneità», che costituisce una *condicio sine qua non* per l'insegnamento, altrettanto insindacabilmente concessa e revocabile dalla stessa autorità.

Ci sembra del tutto evidente come tali caratteristiche non siano compatibili con l'assunzione degli insegnanti di religione cattolica nei ruoli dello Stato e soprattutto non consentano la definizione di un organico stabile e di un ruolo, peraltro oggi non più esistente giuridicamente.

A nostro giudizio non è compatibile con la lettera e con lo spirito del nuovo Concordato determinare un organico, che è un dato permanente a carico dello Stato, sulla base di una scelta non ancora compiuta, scelta che è facoltativa e tale deve restare perché non si configurino elementi di incostituzionalità. Tale libera scelta potrebbe, inoltre, essere in qualche modo condizionata dalla preesistenza di un organico di insegnanti di religione cattolica.

Del resto, per quanto riguarda il problema del ruolo dei docenti di religione cattolica, è sufficiente un sommario esame della documentazione esistente al riguardo per affermare che nel 1984, al tempo della revisione del Concordato, non era presente, nel dibattito pattizio, la rivendicazione del ruolo e del conseguente organico per gli insegnanti di religione cattolica. Di fronte alle ripetute stesure del testo concordatario - ruotanti, appunto, intorno alla formula «dell'avvalersi o non avvalersi», considerata fortemente innovativa rispetto al vecchio esonero dalla religione cattolica - non aveva alcuna possibilità di manifestarsi la richiesta di un ruolo organico per i docenti di religione cattolica che, peraltro, non esisteva neanche nel vecchio regime concordatario, cioè quando l'insegnamento della religione cattolica era obbligatorio. Le questioni di stato giuridico da risolvere, di cui parlava l'Intesa del 1985, erano di altra natura e, in gran parte, sono state già affrontate e risolte dalla contrattazione

collettiva degli ultimi anni. I docenti di religione cattolica non sono sicuramente dei precari, oggi; questi, già prima della revisione del Concordato, avevano un incarico a tempo indeterminato con retribuzione pari a quella iniziale del docente laureato di ruolo A nell'ultimo decennio, in sede di contrattazione collettiva, la condizione di questi docenti ha subito notevoli miglioramenti sia sul piano giuridico sia sul piano economico. La contrattazione collettiva non ha potuto risolvere questioni come quella del ruolo, che oggi si configura come contratto a tempo indeterminato, perché esse derivano, per questi insegnanti, da una fonte e da una scelta legislativa concordataria. Infatti, la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, prevista dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, affronta - per questi come per gli altri lavoratori della scuola - questioni relative alle condizioni di lavoro, mentre rimangono regolate per via legislativa, perché espressamente previsto dalla Costituzione, le materie relative al reclutamento ed alla libertà di insegnamento.

Pertanto, se il Governo volesse perseguire tale innovazione, potrebbe legittimamente farlo, solo aprendo con la Santa Sede una trattativa bilaterale sul Concordato. Non sarebbe possibile neppure una semplice revisione dell'Intesa, perché si tratta, a nostro parere, di innovazioni che incidono sul principio concordatario «dell'avvalersi o non avvalersi» senza discriminazioni. Inoltre il potere di intervento che le leggi e gli accordi sopraccitati attribuiscono all'autorità ecclesiastica per quel che concerne l'assunzione, l'eventuale mobilità e la cessazione del rapporto di lavoro per revoca dell'«idoneità» appare del tutto incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non risulti caratterizzato da precise quanto limitate distinzioni dalla generale normativa dei pubblici dipendenti.

Se ciò non fosse si finirebbe col creare una limitazione permanente della sovranità dello Stato che, in caso di revoca dell'ido-

neità, dovrebbe licenziare un proprio dipendente sulla base di una motivazione culturale o ideologica che gli deve rimanere totalmente estranea. Per tale motivo la revoca dell'idoneità non può che comportare la soluzione di un nuovo e diverso incarico proposto dalle competenti autorità ecclesiastiche in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Nel quadro sopradescritto appare necessario e possibile, oltretutto corrispondente ad esigenze di equità, garantire ai suddetti insegnanti un trattamento giuridico ed economico pienamente coincidente con quello in godimento al restante personale docente a servizio a tempo indeterminato.

Così pure appare necessario e possibile garantire adeguate forme di mobilità territoriale e professionale nell'ambito del pubblico impiego e un nuovo sistema di reclutamento.

Tale reclutamento, definito nell'ambito delle previsioni concordatarie, potrà rendere più qualificata e meno arbitraria la nomina in servizio del suddetto personale.

Per quanto riguarda la mobilità professionale non possiamo consentire che i docenti in esubero oppure i docenti cui sia stata revocata l'idoneità da parte dell'autorità diocesana, qualora in possesso dei relativi titoli, siano collocati in altri ruoli di insegnamento. Tali soluzioni sono, infatti, caratterizzate da evidenti vizi di incostituzionalità.

Non si può in alcun modo pretendere di collocare questi docenti in soprannumero in un altro ruolo di insegnamento venendo, così, a configurare una sorta di canale di reclutamento alternativo nella scuola dello Stato. Come si può sostenere tale pretesa proprio nel momento in cui il Governo si rifiuta di applicare la legge 3 maggio 1999, n. 124, per la sistemazione dei docenti precari? Come si può sostenerla nel momento in cui la legge finanziaria falcidia gli organici del personale docente e nell'anno in cui, per la prima volta nella storia del nostro paese, non è stata effettuata neppure una nomina a tempo indeterminato?

Il motivo di tale incostituzionalità ci sembra evidente: il loro iniziale ingresso nel ruolo di provenienza sarebbe condizionato da una idoneità confessionale che, per definizione, non è disponibile o esigibile da una parte di altri aspiranti. Il passaggio ad altri

ruoli produrrebbe la formazione di un secondo canale di reclutamento accanto a quello ordinario che discriminerebbe molti di coloro che ambiscono ad un posto nella scuola pubblica attraverso le ordinarie procedure di assunzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Stato giuridico ed economico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985 n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e dalla contrattazione collettiva, per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico.

2. Per ogni anno scolastico i posti di insegnamento, con orario settimanale di lezione inferiore a quello in vigore per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico, non possono superare il 30 per cento del totale dei posti di insegnamento previsti per il medesimo anno scolastico.

3. Il trattamento economico e quello previdenziale del personale docente di cui al comma 1 sono rapportati all'effettivo orario di servizio prestato.

Art. 2.

(Reclutamento)

1. Le autorità ecclesiastiche provvedono al reclutamento del personale docente di cui all'articolo 1 attraverso un procedimento concorsuale per soli titoli.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

3. Ciascun candidato deve altresì, essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

Art. 3.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano, nell'ambito dei rispettivi insegnamenti, le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto del personale della scuola.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo Ordinario.

3. Agli insegnanti di religione cattolica non si applicano le disposizioni concernenti la mobilità professionale verso insegnamenti diversi da quello per il quale sono stati assunti in virtù della idoneità diocesana prevista dalle norme concordatarie.

3. L'insegnante di religione cattolica, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito

di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire, nel caso dell'esubero, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente all'insegnamento di religione cattolica, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4.

(Regioni di confine)

1. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 15.003.918 euro per l'anno 2003 ed in 45.009.053 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

